



NOTIZIE E AGGIORNAMENTI DAL MONDO GIURIDICO

ULTIMI AGGIORNAMENTI IN TEMA DI SCUOLA E GREEN PASS.

Data 09/02/2022

Come anticipato nel precedente contributo del 03/02 u.s., si conferma come, nella giornata di venerdì 04/02 u.s., sia stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, il Decreto-Legge n. 5/2022, contenente “*Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo*”; le nuove disposizioni andranno a “ridefinire” i provvedimenti presi nei giorni scorsi.

Il Decreto introduce novità riguardo la gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 e delle quarantene nel sistema educativo, scolastico e formativo, favorendo il più possibile la didattica in presenza.

- **Dad o lezioni in presenza, le novità**

Scuole infanzia

Per le scuole dell’infanzia e gli asili si prevede che fino a quattro casi di positività le attività proseguano in presenza per tutti; per gli alunni è prevista l’auto sorveglianza di 5 giorni ed un test nel caso di comparsa di sintomi. Per i docenti si aggiunge l’obbligo di Ffp2 per la durata di 10 giorni.

Qualora i casi positivi rilevati siano almeno cinque, le attività didattiche in presenza sono sospese per cinque giorni e scatta la quarantena precauzionale con il test di fine quarantena dal quinto giorno.

Scuole primarie (elementari)

Fino a quattro casi di positività, le attività didattiche sono in presenza con l’utilizzo di mascherina Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età, fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso accertato positivo al Covid-19. E’ previsto

Studio Legale Iacobelli

Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



l'obbligo di un test antigenico rapido o autosomministrato o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

Qualora i casi positivi rilevati siano almeno cinque, per tutti coloro che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 4 mesi (120 giorni) o che siano guariti da meno di 4 mesi (120 giorni), o che abbiano effettuato la dose di richiamo, o ancora che siano esentati dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine Ffp2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni.

Nel corso dei primi cinque giorni vige l'auto sorveglianza e solo alla (eventuale) comparsa di sintomi si è tenuti ad eseguire un test obbligatoriamente; per tutti gli altri studenti le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni, con obbligo di test di fine quarantena a partire dal quinto giorno e, in ogni caso, obbligo fino al decimo giorno di Ffp2.

Scuole secondarie (medie e superiori)

Sia nelle scuole secondarie di primo grado (ovvero alle medie) che di secondo grado (ovvero alle superiori), con un caso di positività tra gli alunni l'attività prosegue per tutti in presenza con l'utilizzo della mascherina di tipo Ffp2 da parte di alunni e docenti per dieci giorni, nei primi cinque vige l'auto sorveglianza ed all'eventuale comparsa di sintomi vi è l'obbligo di test.

Se i casi positivi rilevati sono due o di più, per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi (120 giorni) o che siano guariti da meno di 4 mesi (120 giorni) o che abbiano effettuato la dose di richiamo, o siano esenti dalla vaccinazione, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine Ffp2 per dieci giorni, di cui i primi cinque in auto sorveglianza con obbligo di test alla comparsa dei sintomi. Per tutti gli altri soggetti le attività scolastiche si svolgono in didattica digitale integrata per 5 giorni di quarantena precauzionale, con obbligo di test per la fine della quarantena dal quinto giorno e obbligo di indossare fino al decimo giorno la mascherina Ffp2.

- **Le altre novità del decreto-legge**

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge n. 5/2022, le certificazioni verdi Covid-19 – rilasciate dopo la terza dose – avranno efficacia illimitata nel tempo senza necessità di nuove vaccinazioni.

All'art. 1) del provvedimento in commento, si legge, infatti, che la certificazione verde Covid-19, rilasciata dopo la dose booster *«ha validità a far data dalla medesima somministrazione senza necessità di ulteriori dosi di richiamo»*.

Studio Legale Iacobelli
Via Fieschi 8/10 - 16121 Genova (GE)

Sito web: www.iacobellilex.it – E-mail: info@iacobellilex.it – Tel. +39.010.541435 – Fax: +39.010.531037



Analogamente, anche coloro che abbiano contratto il virus, dopo il completamento del ciclo vaccinale primario, avranno il GREEN PASS “rafforzato” con validità illimitata nel tempo.

Sono state inoltre eliminate le restrizioni previste nelle zone rosse per coloro che sono in possesso del GREEN PASS “rafforzato”; ciò comporta che per tutti coloro che fossero titolari di un super GREEN PASS, le varie restrizioni ulteriori a quelle della zona bianca, previste dalla normativa anti Covid vigente, non troveranno applicazione.

- **Circolazione stranieri in Italia**

Ai sensi dell’art. 3), “*Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia*”, a coloro che provengono da uno Stato estero e sono in possesso di un certificato di avvenuta guarigione o avvenuta vaccinazione con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per i quali è previsto il GREEN PASS “rafforzato” previa effettuazione di un test antigenico rapido (validità 48 ore) o molecolare (validità 72 ore). Ciò vale anche per coloro che hanno effettuato vaccinazioni con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia, sempre previa effettuazione di un tampone.

Quindi, in sostanza, gli stranieri vaccinati o guariti per i quali siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale o dalla guarigione, potranno accedere ai luoghi in cui è richiesto il Super GREEN PASS effettuando un tampone.

Lo Studio resta a disposizione per fornire costanti aggiornamenti.

Avv. Francesco Iacobelli